

STATUTO

LE ALI DELLA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALATINA LE VIA MONTEGRAPPA
155

Numero REA: LE - 222838

Codice fiscale: 03431300759

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-04-2019 - Statuto completo	2
--	---

		Allegato <u>A</u> Rep. n. <u>1683</u> Racc. n. <u>1321</u>
	----- STATUTO DELLA -----	
	----- "LE ALI DELLA VITA Società Cooperativa sociale" -----	
	----- Art. 1 -----	
	----- Denominazione sociale -----	
	E' corrente una società cooperativa sociale denominata: "LE ALI DELLA VITA Società Cooperativa sociale", la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in questo Statuto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381, dalle norme del Titolo VI del Libro quinto del Codice Civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2522 del codice civile. -----	
	----- Art. 2 -----	
	----- Sede -----	
	La società ha sede in Galatina alla via Montegrappa n.155. -----	
	La società potrà istituire sedi secondarie e agenzie nei modi, forme e termini di legge.	
	L'istituzione di nuove sedi secondarie, la soppressione oppure lo spostamento di quelle esistenti all'interno del Comune in cui è ubicata la sede sociale è di esclusiva competenza dell'Organo amministrativo, così come lo spostamento della sede legale della società all'interno del Comune in cui è ubicata la sede sociale. -----	
	----- Art. 3 -----	
	----- Durata -----	
	La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrecento). Detto termine potrà prorogarsi con delibera dell'Assemblea, salvo in tal caso il diritto di recesso del socio dissenziente che verrà comunicato all'Organo amministrativo nei termini di cui all'art. 2532 c.c. e produrrà effetto così come previsto nell'ultimo comma della citata norma. -----	
	1	

	----- ART. 4 -----	
	----- Scopo - Oggetto -----	
<i>Donna Maria Teresa</i>	La Cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge la propria	
	attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti	
	indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai	
	rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento, che,	
	predisposto dall'Organo amministrativo, verrà approvato dall'Assemblea della società	
	ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'art. 2521 del codice	
	civile. Si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società	
	è, e sarà obbligata, al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi	
	all'Organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento a	
	predisporre ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra	
<i>Giuliana</i>	loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della Cooperativa e	
	quelle di tutti gli altri soci. -----	
	E' inoltre espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività	
<i>Donna Antonia</i>	anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'Organo	
	Amministrativo valutate le esigenze della impresa cooperativa. -----	
	Ai sensi dell'art. 1 punto 1 lett. a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la Cooperativa	
	ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi a favore di persone bisognose di intervento sociale sia per età, sia per	
	condizione personale o familiare, che per condizione sociale. -----	
	La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento	
	Cooperativo Unitario Italiano. Perciò la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle	
	Cooperative e Mutue. -----	

In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza, la Cooperativa, tenuto conto dei requisiti dei soci stabiliti nello Statuto allegato al presente atto, ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici di cui, tra l'altro, al regolamento sopra citato, ha come per oggetto le seguenti attività: -----	
1. la gestione di strutture educativo-assistenziali per minori; -----	
2. l'assistenza ad ogni altra forma di intervento socio-educativo in direzione dei disadattati psico-sociali, in ottica di prevenzione; -----	
3. la gestione di presidi di accoglienza anche a carattere diurno o di centri di servizi senza residenzialità o di comunità terapeutiche e/o assistenza dei medesimi; -----	
4. la gestione di strutture di ospitalità per soggetti autosufficienti o parzialmente autosufficienti e/o assistenza nelle medesime; -----	
5. interventi di sostegno e reinserimento sociale, attività di animazione con finalità educative e di socializzazione; -----	
6. la gestione di centri sociali e di centri terapeutici territoriali con annessi servizi all'utenza; -----	
7. l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale; -----	
8. la gestione di servizi di segretariato sociale; -----	
9. la gestione di case di riposo per anziani e residenze per anziani; -----	
10. l'organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti; -----	
11. l'assistenza domiciliare e telesoccorso; -----	
12. il servizio c.d. di "Home Maker"; -----	
13. la gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere, servizio di doposcuola; -----	
14. gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti, alcolisti, malati di A.I.D.S. attraverso centri di ascolto, centri di prima accoglienza, unità di strada, comunità	
3	

	terapeutiche, in un'ottica di prevenzione, di riabilitazione e di reinserimento	
	socio-lavorativo; -----	
	15. la gestione di servizi di assistenza e recupero sociale di soggetti svantaggiati; ----	
	16. la gestione di servizi di trasporto, con qualunque mezzo di persone disabili; -----	
	17. lo svolgimento di attività c.d. di "mediazione familiare"; -----	
	18. la gestione di servizi direttamente e indirettamente attinenti a quanto prima	
	elencato; -----	
	19. la gestione di servizi e attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, formazione e	
	inserimento lavorativo di profughi ed extracomunitari anche per quanto previsto nei	
	precedenti punti; -----	
	20. la realizzazione e la gestione di impianti sportivi, comprese piscine e palestre, sia a	
	fini sportivo-ricreativi, sia a fini riabilitativi; l'organizzazione e la promozione di	
	manifestazioni sportive e del tempo libero, anche per minori e anziani; l'attività di	
	nuoto riabilitativo; l'attività educativa e riabilitativa di "velaterapia" per soggetti disabili	
	e/o svantaggiati; la gestione di scuole di vela e il noleggio di imbarcazioni; il servizio di	
	ludoteca e ludoteca itinerante e attività "educativa di strada"; -----	
	21. l'arteterapia; l'ippoterapia; la pet-teraphy; il turismo solidale e turismo sociale; la	
	coltivazione biologica; l'orientamento, i servizi per l'incontro fra domanda e offerta di	
	lavoro; il sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori; ogni altro servizio connesso e	
	strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti	
	alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai	
	servizi pubblici; -----	
	22. le attività integrate che riguardano due o più settori citati. -----	
	La Società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale e costituirà altresì fondi	

	per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale. -----	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle	
	sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente	
	attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro, a sola indicazione esemplificativa: -----	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se	
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; -----	
	b) dare adesione e partecipazione ad Enti ed Organismi economici, consortili e	
	fidejussori diretti a consolidare e a sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne	
	gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; -----	
	c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia, sotto qualsiasi forma,	
	per facilitarne l'ottenimento del credito dei soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce,	
	nonchè a favore di altre Cooperative; -----	
	d) la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei	
	soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la	
	raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del	
	risparmio fra il pubblico sotto ogni forma, in conformità all'art. 11 del Decreto	
	Legislativo 1° settembre 1993 n. 385; -----	
	e) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive,	
	sia con creazione di apposite sezioni sia con partecipazione ad organismi ed altri enti	
	idonei, sia organizzando e promuovendo eventi culturali, convegni, congressi e	
	meeting purchè attinenti alle attività sopra specificate. -----	
	A tal fine potrà utilizzare finanziamenti ed agevolazioni previsti da leggi regionali,	

	nazionali e comunitarie. -----	
Antonio Di Lorenzo	Trattandosi di Cooperativa sociale, costituita in osservanza delle norme di cui alla	
	citata Legge 8 novembre 1991 n. 381, la medesima è considerata, ai sensi dell'art. 111 -	
	septies introdotto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 16, cooperativa	
	a mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice	
	civile." -----	
	----- Art. 5 -----	
	----- Soci - Requisiti e categorie -----	
	Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni	
	di legge ed è illimitato. -----	
	Possono acquisire la qualità di soci coloro che sono in condizione di contribuire al	
	conseguimento dell'oggetto sociale avendone interesse e precisamente coloro che	
	possiedono i seguenti requisiti: -----	
	1 - che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età; -----	
	2 - che abbiano piena capacità di agire; -----	
	3 - che siano in possesso di un titolo o di una qualifica che li abiliti alla prestazione di	
	servizi socio-sanitari od educativi o comunque di servizi attinenti alle attività	
	costituenti l'oggetto sociale. -----	
	I soci si distinguono in soci operatori e soci volontari. -----	
	I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente; il loro numero non può	
	superare la metà di quello complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere	
	corrisposto solo un rimborso spese, sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei	
	contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai	

	parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le	
	prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio,	
	fatta eccezione degli oneri di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie	
	professionali e di rimborso spese effettivamente sostenute. -----	
	I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci. -----	
	Non possono essere soci coloro che si trovano in situazione o che hanno interessi	
	contrastanti con quelli della società cooperativa. -----	
	----- Art. 6 -----	
	----- Domanda di ammissione a socio -----	
	Chiunque intenda divenire socio della Cooperativa deve presentare all'Organo	
	amministrativo e presso la sede sociale domanda contenente: -----	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, cittadinanza e codice	
	fiscale; -----	
	b) l'indicazione della attività svolta e delle competenze di cui si è in possesso; -----	
	c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere; -----	
	d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente Statuto; -----	
	e) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola arbitrale di cui al presente	
	Statuto. -----	
	Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa è quello risultante dal Libro	
	soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti	
	dal presente articolo. -----	
	----- Art. 7 -----	
	----- Ammissione del socio -----	
	L'Organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di	
	accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel Libro soci, o con	
	7	

		provvedimento di rigetto che, motivato, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua adozione,
Admesso		in uno alla motivazione, verrà comunicato all'interessato. -----
		Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, l'interessato
		può chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunzi l'Assemblea. -----
		Il socio ammesso dovrà provvedere, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
		comunicazione di ammissione, ai versamenti stabiliti dall'Organo amministrativo sia
		per le quote sottoscritte che per le spese di istruzione della domanda di ammissione,
		sia, infine, ove esistente, del sovrapprezzo, restando obbligato a quanto stabilito, in
		questa materia, dall'Organo amministrativo, e naturalmente all'osservanza del presente
		Statuto. -----
		Il socio cessa di essere tale per effetto di morte, recesso ed esclusione. -----
		----- Art. 8 -----
		----- Morte del socio -----
Regola del socio		In caso di morte del socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della
		partecipazione sociale del "de cuius". -----
		L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente Statuto per assumere la
		qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso
		entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del
		legato, lo stesso dovrà presentare domanda di ammissione di cui al presente Statuto,
		cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'Organo
		amministrativo. -----
		Nel caso che abbiano a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari, gli
		stessi, coevamente al subentro in società, devono nominare un rappresentante comune
		che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società. -----
		----- Art. 9 -----

----- Recesso del socio -----	
Il recesso del socio è consentito: -----	
- nei casi previsti dalla legge; -----	
- al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea; -----	
- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione. -----	
E' vietato il recesso parziale. -----	
La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento all'Organo amministrativo che deve esaminarla entro giorni 60 (sessanta) dal relativo ricevimento, comunicandone, nei 60 (sessanta) giorni successivi, e sempre con raccomandata con avviso di ricevimento, al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In quest'ultimo caso il socio nei 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale. ---	
Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso. Con riferimento ai rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima dalla stessa; in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della partecipazione secondo quanto infra.	
----- Art. 10 -----	
----- Esclusione del socio -----	
L'esclusione del socio è deliberata dall'Organo amministrativo: -----	
- nel caso dell'art. 2531 del codice civile; -----	
- per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; -----	
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; -----	
9	

		- nel caso di cui all'art. 2286 del codice civile; -----
		- nel caso di cui all'art. 2288 comma 1 del codice civile; -----
		- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società; -----
		- nel caso in cui il socio svolga attività contrastante con gli interessi della società, la
		danneggi, materialmente e moralmente, fomenti dissidi e disordini di qualsiasi natura
		tra i soci; -----
		- nel caso in cui il socio non si attenga rigorosamente ai principi di riservatezza e
		confidenzialità nel rispetto degli assistiti, delle attività sociali e dei soci. -----
		La relativa delibera va comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento al
		socio che, nei 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre
		opposizione innanzi al Tribunale. -----
		L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento nel Libro soci, che
		sarà eseguita senza indugio dall'Organo Amministrativo. -----
		Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei
		rapporti mutualistici pendenti. -----
		----- Art. 11 -----
		----- Responsabilità del socio -----
		Il socio uscente o gli eredi di quello defunto sono obbligati verso la società nei limiti di
		quanto ricevuto in occasione dello scioglimento del rapporto sociale, se entro un anno
		dallo scioglimento del rapporto si manifesta insolvenza della società. -----
		----- Art. 12 -----
		----- Rimborso delle quote al socio uscente -----
		----- o agli eredi o legatari del socio defunto -----
		Il socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto
		al rimborso delle quote interamente liberate, che sarà effettuato, al netto delle

	eventuali perdite imputabili a capitale, in base al bilancio dell'esercizio in cui si è	
	verificata o ha avuto effetto la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il	
	relativo pagamento sarà effettuato dalla Cooperativa entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio. -----	
	Il diritto al rimborso si prescrive decorsi 5 (cinque) anni dall'approvazione del bilancio	
	dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del	
	singolo rapporto sociale ed il relativo valore è devoluto a riserva legale. -----	
	----- Art. 13 -----	
	----- Capitale sociale -----	
	Il capitale sociale è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ed è	
	rappresentato da quote del valore nominale pari ad euro 25,00 (venticinque virgola	
	zero zero) ciascuna. Detto capitale può essere liberato mercè conferimenti in danaro,	
	di crediti o in natura. -----	
	In ogni caso, nessun socio può possedere quote della Società il cui importo superi il	
	limite massimo stabilito dalla legge. -----	
	L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'art. 2528 del codice civile non	
	importa modificazione dell'Atto Costitutivo. -----	
	La società, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'Atto	
	Costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile. -----	
	L'esclusione o la limitazione del diritto d'opzione verrà autorizzata dall'Assemblea su	
	proposta motivata dell'Organo amministrativo. -----	
	----- Art. 14 -----	
	----- Vincoli sulle partecipazioni sociali -----	
	----- e trasferimento delle stesse -----	
	Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno nè ad altri vincoli se	

non con l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. -----

fulvio

Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere in tutto o parte le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata. L'Organo amministrativo comunicherà al detto socio il provvedimento autorizzatorio o di diniego nel termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della raccomandata di cui sopra. Trascorso, comunque, il termine detto, il socio è libero di vendere, e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente Statuto per divenire socio deve essere iscritto nel libro soci. Nel caso di provvedimento negativo, il socio ha il diritto, nel termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della relativa comunicazione, di chiedere che sull'istanza si pronunzi l'Assemblea. -----

----- Art. 15 -----

----- Patrimonio sociale -----

fulvio

Il patrimonio della Cooperativa risulterà formato dai conferimenti dei soci, dalla riserva legale, dall'eventuale sovrapprezzo, dalle riserve straordinarie, da qualunque liberalità che pervenisse alla società per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali e comunque da tutte le riserve costituite dall'Assemblea o previste dalla legge. -----

Nella Cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. -----

----- Art. 16 -----

----- Riserve -----

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci finché dura la società, nè durante la vita della società nè durante la fase del suo scioglimento. -----

----- Art. 17 -----



Esercizio sociale e bilancio	
L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.	
Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative. Il bilancio dovrà essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura ed all'oggetto della società segnalate dall'Organo amministrativo secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili annuali e costituirà la riserva legale nella misura come per legge; ne destinerà parte (nella misura come per legge) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; statuirà sui dividendi nei limiti di legge.	
In osservanza di quanto disposto dall'art. 2514 del codice civile, trattandosi di cooperativa a mutualità prevalente, è fatto espresso divieto alla Cooperativa:	
- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -	
- di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in ogni caso la ripartizione del ristorno va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
Art. 18	
Assemblea dei Soci - Convocazione	
I soci adottano sempre le loro decisioni mediante il metodo assembleare.	

	L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue	
	deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i	
	soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. -----	
	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, salvo i diversi casi previsti dalla	
	legge in cui la convocazione sia riservata ad altri. -----	
	L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi idonei a garantire la tempestiva	
	informazione degli argomenti da trattare, il loro elenco, il giorno, il luogo e l'ora	
	dell'adunanza. Esso va inviato al domicilio dei soci quale risultante dal Libro dei soci	
	almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Può inviarsi con	
	raccomandata con avviso di ricevimento o anche consegnata a mano e controfirmata,	
	per ricevuta, dal socio destinatario, o mercè fax munito del rapporto di ricezione o	
	posta elettronica. -----	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, o in via subordinata, nel Comune ove	
	ha sede la società, oppure altrove, purchè in Italia. L'avviso di convocazione conterrà	
	anche le disposizioni concernenti eventualmente la seconda convocazione, fermo	
	restando che questa non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima. --	
	----- Art. 19 -----	
	----- Assemblea totalitaria -----	
	In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità, la deliberazione assembleare	
	s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale composto dai soci	
	aventi diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti od	
	informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. -----	
	----- Art. 20 -----	
	----- "Quorum" costitutivi e "quorum" deliberativi, -----	
	----- intervento e rappresentanza in Assemblea -----	

	L'Assemblea dei soci, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera con il	
	voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti ai soci.	
	Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci in regola con le disposizioni di legge in	
	materia d'intervento dei soci in Assemblea di società a responsabilità limitata; ogni	
	socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare e, in tal caso, si	
	applicano le disposizioni di legge. Ogni socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.	
	L'intervento in Assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione o	
	con il voto tramite corrispondenza; in quest'ultimo caso, il voto deve essere pervenuto	
	al momento della riunione per potersi considerare intervenuto all'Assemblea il socio	
	che lo ha espresso. -----	
	----- Art. 21 -----	
	----- Disciplina del diritto di voto -----	
	In Assemblea hanno diritto al voto i soci iscritti nel Libro soci da almeno 90	
	(novanta) giorni. -----	
	Ogni socio ha diritto ad un voto quale che sia la quota di capitale sottoscritto. -----	
	Il voto deve manifestarsi palesemente in Assemblea per alzata di mano o per iscritto, si	
	può votare per corrispondenza purchè la votazione risulti espressa con fax recante	
	l'identificativo del mittente, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telex o	
	telegramma. E' altresì ammesso il voto per televideo-conferenza a condizione che sia	
	possibile garantire la contestualità della discussione, del voto e della deliberazione. Il	
	voto per corrispondenza e/o quello per televideo-conferenza non vengono computati	
	ai fini della regolare costituzione delle Assemblee in cui vengono posti in votazione	
	argomenti diversi da quelli previsti nell'Ordine del Giorno dell'avviso di convocazione.	
	E' vietato il voto segreto. -----	
	----- Art. 22 -----	

	----- Svolgimento delle Assemblee -----	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano, e in mancanza da altra persona scelta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. -----	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni. -----	
	Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea; in caso di Assemblea, che deliberi modificazioni del presente Statuto, le funzioni di Segretario vengono assolve da un Notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente o dal Segretario o dal Notaio, e riportato in apposito Libro.	
	----- Art. 23 -----	
	----- Organo Amministrativo -----	
	La società è amministrata alternativamente, a seconda di quanto stabilito dall'Assemblea dei soci in occasione della nomina: -----	
	a) da un Amministratore Unico; -----	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dall'Assemblea dei soci in occasione della nomina. -----	
	L'Amministratore Unico dovrà essere socio cooperatore, mentre nel Consiglio possono essere nominati soci o non soci; in ogni caso la maggioranza sarà formata dai soci cooperatori. -----	
	Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina e sono rieleggibili. -----	

	L'Assemblea dei soci può stabilire un compenso a favore dell'Amministratore Unico o	
	dei membri del Consiglio di Amministrazione. -----	
	----- Articolo 24 -----	
	----- Consiglio di Amministrazione -----	
	Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge	
	fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della	
	nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei	
	casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo. -----	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante	
	deliberazione collegiale. -----	
	A tal fine il Consiglio di Amministrazione: -----	
	a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata,	
	ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta	
	elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con	
	telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il	
	luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno; -----	
	b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. -----	
	Si prevede la possibilità di riunione a mezzo di televideo-conferenza ove sia garantita	
	la contestualità di discussione e deliberazione. -----	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità di voti la proposta si intende	
	respinta. -----	
	E' vietato il voto segreto e per rappresentanza. -----	
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza	
	convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se	

	nominati. -----	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario. -----	
	----- Art. 25 -----	
	----- Poteri dell'Organo Amministrativo -----	
	All'Organo Amministrativo è affidata la gestione della società e potrà compiere tutti gli	
	atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la	
	sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge riserva espressamente ai	
	soci. -----	
	In particolare l'Organo Amministrativo ha la facoltà di acquistare e vendere beni	
	mobili e immobili, contrarre mutui, assumere obbligazioni di qualsiasi genere,	
	transigere le liti anche sotto forma di amichevole composizione, fare qualsiasi	
	operazione presso banche, istituti di credito, casse di risparmio ed uffici postali, presso	
	uffici di debito pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti; acconsentire alla iscrizione di	
	ipoteche, postergazioni, riduzione e cancellazione delle stesse, rinunciare ad ipoteche	
	legali esonerando il Conservatore del competente ufficio del Registro Immobiliare da	
	responsabilità, in uno compiere tutto quanto occorre per il conseguimento dell'oggetto	
	sociale e per l'adempimento ed esecuzione delle proprie deliberazioni e di quelle prese	
	dall'Assemblea. -----	
	L'Organo Amministrativo inoltre: -----	
	decide in merito all'ammissione di nuovi soci nei limiti e con l'osservanza degli	
	obblighi di cui all'art. 2528 del codice civile; è autorizzato ad acquistare o rimborsare le	
	quote della società nei limiti dell'art. 2529 del codice civile e con l'osservanza di tutti gli	
	obblighi e le cautele dal medesimo derivanti e dalle norme ivi richiamate; autorizza o	
	nega la cessione delle partecipazioni sociali comunicando al socio il relativo	

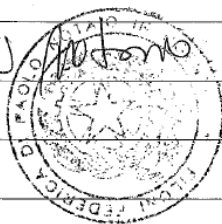
	provvedimento nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, il	
	provvedimento di diniego dovrà essere motivato; ha i poteri concernenti il recesso dei	
	soci stabiliti dall'art. 2532 del codice civile. Il tutto oltre che nel rispetto delle	
	disposizioni sopra richiamate anche di quanto previsto per ciascuna singola	
	competenza dal presente Statuto. -----	
	All'Organo amministrativo, altresì, compete la nomina di direttori, procuratori "ad	
	negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, come la	
	determinazione delle relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge,	
	in particolare è fatto espresso divieto di delegare a chiunque le materie previste dall'art.	
	2382 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci,	
	e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. -----	
	La rappresentanza della società, di fronte ai terzi od in giudizio, spetterà	
	all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua	
	assenza o impedimento, al Vice Presidente. -----	
	----- Art. 26 -----	
	----- Collegio Sindacale -----	
	La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo	
	comma dell'articolo 2477 del codice civile. -----	
	Il Collegio Sindacale è composto da n. 3 (tre) membri effettivi e due sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sarà nominato dall'Assemblea. -----	
	Le riunioni del Collegio Sindacale possono farsi a mezzo di teleconferenza ove sia	
	garantita la contestualità di discussione e deliberazione. -----	
	Il Collegio Sindacale, ove nominato e ove sia consentito dalla legge, esercita altresì il	
	controllo contabile. -----	
	----- Art. 27 -----	

----- Clausola Arbitrale -----	
Tutte le controversie tra i soci o tra soci e società, o tra soci ed Organo	
Amministrativo, che abbiano ad oggetto: -----	
- diritti disponibili concernenti il rapporto sociale nelle cui controversie non sia	
richiesto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero; -----	
- la validità delle deliberazioni assembleari; -----	
sono devolute ad un Collegio arbitrale da incardinarsi e funzionare in forza degli artt.	
34-37 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, nonchè in forza del presente	
articolo, ed in forza di quanto prescritto dalle vigenti normative in materia di arbitrato	
rituale. Il Collegio sarà composto da numero 3 (tre) membri nominati dal Presidente	
della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia di	
Lecce. -----	
Il Collegio decide secondo diritto e nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla sua	
costituzione salvo una sola proroga per i casi e con le formalità previste dalla vigente	
normativa. -----	
Il relativo lodo non è impugnabile salve le disposizioni inderogabili di legge in materia.	
----- Art.28 -----	
----- Scioglimento -----	
La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. L'Assemblea che dichiara lo	
scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi. -----	
----- Art. 29 -----	
----- Liquidazione -----	
Dichiarato lo scioglimento, il patrimonio sociale che risulterà dalla attività di	
liquidazione sarà devoluto come di seguito: -----	
- a rimborso del capitale sociale; -----	
20	

- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Portinari Francesco

Giuliana Zolani



23 di 23